

R.G.L. 195/2014

DECRETO

Il Tribunale di Caltagirone

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maurizio Francola

- Presidente

dott.ssa Luisa Maria Cutrona

- Giudice

dott. Alessandro Gasparini

- Giudice estensore

nel procedimento di cui al R.G.L. 195/2014

promosso da:

MIUR,

Contro

reclamante

Cannizzo Giovanna

E contro

reclamata

Corsaro Patrizia, Mirone Maria Antonietta, Consoli Giovanni

controinteressati

vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;  
ritenuto che le particolari circostanze del caso e le esigenze di maggiore celerità della fattispecie in  
esame consentono di ritenere integrate le peculiari condizioni indicate nell'art. 151 c.p.c., idonee a  
consentire che l'esecuzione della notifica avvenga in modo diverso da quello consentito dalla legge;  
tenuto conto altresì delle conformi pronunce della giurisprudenza di merito in materia;  
visto l'art. 151 c.p.c.

P.Q.M.

autorizza parte reclamante ad eseguire la notificazione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., dei  
verbali di causa, del presente provvedimento e dell'ordinanza resa l'8.5.2014 ai soggetti indicati  
nella predetta ordinanza inseriti nelle GAE classe di concorso A019, tenuto conto di quanto  
precisato nell'istanza del 12.5.2014, mediante inserimento dei suddetti provvedimenti nell'apposita  
area tematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  
dell'Ufficio Regionale per la Sicilia e del CSA di Catania, previo deposito presso la cancelleria del  
Tribunale in intestazione, dell'elenco delle persone collocate in graduatoria, da intendersi come  
soggetti chiamati in causa.  
Si comunichi.

Così deciso in Caltagirone nella Camera di Consiglio del

13 MAG. 2014

Il Giudice relatore

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Pasquale Fanti


Il Presidente

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Caltagirone, 11

26 MAG 2014

IL CANCELLIERE  
Pasquale Fanti



## TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE

Istanza per la notificazione ex art. 151 c.p.c.  
proc. n° 1217/13 - Dott. Alessandro Gasparini  
195/2014



Per il MIUR rappresentante e difeso dal Prof. Francesco Pignataro come da procura a margine del reclamo depositato.

**CONTRO: Cannizzo Giovanna**

**Reclamante**

Rappresentata dagli avvocati Francesco Gubernale ed Antonella Gubernale.

Il sottoscritto Prof. Francesco Pignataro

**PREMESSO**

- Che l'istante, con ricorso giudiziario depositato recante il n° R.G. Lav ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Dott.ssa Maria Ivana Cardillo;
- Che a seguito di udienza di comparizione delle parti del 27/03/2014 il tribunale di Caltagirone ha ordinato al MIUR l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nella graduatoria impugnata, da effettuarsi a cura del reclamante entro e non oltre il 07/06/2014;
- Che i controinteressati in tal caso sarebbero tutti docenti inseriti nella GAE classe di concorso A019 anche alla luce della posizione di riservista dell'odierna reclamante;
- Che la notifica nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto per i tempi indicati ma soprattutto per l'immenso numero di destinatari più di 340;
- Che, la legge 21 luglio 2000, n. 205, all'art. 12, ha previsto che "Il Presidente del Tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- Che la norma può applicarsi anche alle ipotesi in cui sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici reclami consentendo al giudice adito di ordinare (quale forma di notifica alternativa alla notifica per i pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.) la pubblicazione del ricorso col testo integrale o per estratto sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- Che in tal modo viene realizzato il contraddittorio di una moltitudine di citandi che vengono identificati attraverso lo status di dipendenti pubblici e raggiunti presso il Ministero cui appartengono;
- Che tale forma di notifica è stata e continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

- Che sussistono altresì le esigenze di maggiore celerità per l'autorizzazione alla notifica con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Tanto premesso il sottoscritto dirigente del MIUR propone

### ISTANZA

Affinchè la S.V., valutata la sussistenza dei presupposti e l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

### VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione per via telematica tramite inserimento dell'estratto del ricorso e del provvedimento giudiziale in seno all'apposita area tematica predisposta dal MIUR sul proprio sito istituzionale e dedicata proprio alle notificazioni per pubblici proclami.

Con osservanza

Callagironc 12/05/2014

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Francesco Pignatato

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

12 MAG. 2014

RECEVÉ

R.G.L. 195/2014

## ORDINANZA

Il Tribunale di Caltagirone

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maurizio Francola	- Presidente
dott.ssa Luisa Maria Cutrona	- Giudice
dott. Alessandro Gasparini	- Giudice estensore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.3.2014 nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. iscritto al N. 195/2014 R.G.L.

promosso da:

**MIUR;**

reclamante

Contro

**Cannizzo Giovanna**

reclamata

E contro

**Corsaro Patrizia, Mirone Maria Antonietta, Consoli Giovanni**

controinteressati

rilevato che già in fase di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., a seguito del quale è stata emessa l'ordinanza dinanzi a questo Collegio reclamata, il Giudice aveva ordinato al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli insegnanti in graduatoria poi regolarmente citati;

rilevato che nelle controversie relative all'espletamento di procedure selettive, sono contraddittori necessari quali controinteressati i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione dell'utilità richiesta, come affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 5.6.2008 n. 14914 e 7.7.2009 n. 15912) e che pertanto sussiste litisconsorzio necessario ove il ricorrente proponga domanda di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti, anche in relazione al potere del giudice di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati;

rilevato il carattere unitario della graduatoria all'interno della quale il beneficio della riserva per invalidità non esclude che l'inserimento o l'esclusione di un insegnante riservista incida sulla posizione degli altri;

rilevato quindi che l'accoglimento o il rigetto del reclamo proposto dal MIUR, verrebbe ad incidere in via diretta ed immediata, nella sfera giuridica degli altri professori che, per effetto di tale inclusione/esclusione, vedrebbero mutare la propria posizione nella graduatoria;

rilevato quindi che la notifica del reclamo ai soli riservisti, che peraltro il MIUR non ha nemmeno individuato come tali, non è sufficiente ad integrare il contraddittorio;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669-terdecies e 102 c.p.c.

- 1) ordina al MIUR l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli docenti inseriti nella graduatoria impugnata in sede cautelare mediante citazione degli stessi, da effettuarsi a cura del reclamante nel termine perentorio del 7/6/2014 ;
- 3) rinvia la causa all'udienza collegiale del 19/6/2014 alle ore 12.00.

Si comunichi.

Così deciso in Caltagirone nella Camera di Consiglio del 8/5/2014

Il Giudice relatore

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8/5 MAG 2014

8 MAG 2014

I.C.T. Ar. 1

10x Km

1 dr. Piperno

SEZIONE 10 GIUDIZI  
P. Piperno

195/14

**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE - Sezione Lavoro**

**RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**

**Per: MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA UFFICIO XII (ex UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANIA),** in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 80008730873 PEC usptct@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso giusta procura agli atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal dott. Claudio Marchese e dal dott. Francesco Pignataro ai sensi dell'art. 417 bis del codice di procedura civile, così come modificato dal d.l.vo 387/98, domiciliato ai fini della presente causa presso la sede dell' ex Ufficio Scolastico Provinciale ubicata in Catania alla via Coviello n° 15, recapito di posta elettronica claudio.marchese.ct@istruzione.it nonché fax 095446402;

**-reclamante-**

Contro: **CANNIZZO** Giovanna, nata a Catania il 4/2/1947, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Gubernale e Francesco Gubernale, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi procuratori.

**-- resistente--**


Dichiarazione  
ex art. 170 cpc

il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere ai sensi dell'art. 176 cpc e dell'art. 170 cpc, tutte le comunicazioni presso il proprio numero di fax così indicato :

numero di fax

095446402

firma



E nei confronti di:

- Corsaro Patrizia, Mirone Maria Antonietta, Consoli Giovanni.

Avverso

l'ordinanza cautelare del 23/1/2014, deposita in pari data, emessa dal Giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Caltagirone dott.ssa Cardillo, **notificata direttamente all'Amministrazione contumace**, di accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc in materia di controversie individuali di lavoro, introdotto da Cannizzo Giovanna ed iscritto al n. 1217/2013 R.G. Lav. del Tribunale di Caltagirone.

OGGETTO: permanenza oltre i 65 anni in graduatorie ad esaurimento

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### **-Premessa.**

Mediante ricorso cautelare introdotto avanti al Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la ricorrente ha chiesto di sentir dichiarare :

- a) la disapplicazione di ogni atto amministrativo contrario;
- b) la rettifica delle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso A019, tenute dall'Ambito Territoriale di Catania, con il

conseguente inserimento della ricorrente nella posizione di diritto.

Ha lamentato, segnatamente, l'illegittimità del depennamento dalle graduatorie ad esaurimento effettuato dopo il compimento del 66esimo anno di età, contro il quale avrebbe in un primo tempo proposto reclamo amministrativo in opposizione il 6/8/2013.

Difatti, a suo avviso, il riferimento normativo per il personale docente precario sarebbe stato costituito, ai fini del collocamento a riposo, in un primo tempo dall'art. 24 della legge n. 160 del 19/3/1955, tuttavia abrogata dal dlgs 212/2010. Sennonchè la legge 214/2011, all'art. 24 comma 6 e comma 7 (*id est* dal combinato disposto), avrebbe reso possibile la permanenza oltre il nuovo requisito ordinamentale dei 66 anni di età sino al raggiungimento del minimo pensionabile.

La questio iuris proposta al giudice monocratico di prime cure era dunque relativa all'interpretazione della legge 214/2011, mentre recedevano e rimanevano assorbite tutte le prospettazioni della anteriore giurisprudenza amministrativa connesse a legge abrogata (l. 160/1955), comunque isolate e minoritarie rispetto ad altre posizioni (CDS 2274/2000; Tar Catania 846/2005, TAR Catania 1589/2008; Tar Bologna 101/1996, Trib. Forlì 13/2/2008) che facevano riferimento all'art. 509 del Dlgs 297/1994.



Bisognava, dunque, sussumere la fattispecie concreta nella normativa generale individuando il limite ordinamentale per il collocamento a riposo obbligatorio.

Prima della trattazione, il Ministero dell'Istruzione con telefax del 20/1/2014, della cui effettiva ricezione ne dà atto il Decidente in atti, motivato sulla base dell'art. 97 della Costituzione e dalla necessità di garantire uno *spatium* difensivo al contumace per spiegare le proprie difese, chiedeva breve rinvio *precedentemente* all'udienza del 21/1/2014 e, indi, tentava di costituirsi il 24/1/2014.

Ciò in effetti discendeva dal conferimento dell'incarico difensivo al funzionario delegato con atto del 22/1/2014, assunto al prot. 565 del 24/1/2014, e (sostanzialmente) soprattutto dagli elevati carichi di lavoro assorbiti ex art. 417 bis cpc dall'Ufficio legale presso il Foro di Catania (cfr all. 6, reclamo).

Il Decidente, tuttavia, il 23/1/2014 aveva già provveduto, nelle 24 ore antecedenti al deposito contumaciale, alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare di accoglimento del ricorso.

Tale decisione preliminarmente qualificava la richiesta di rinvio assunta al prot. 568 del 24/1/2014, pertanto avente data certa, quale atto abnorme non proveniente dalla parte costituita, la quale non era neppure rappresentata a mezzo di un difensore comparso personal-

mente.

Evidenziava la corretta integrazione del contraddittorio e la contumacia dei docenti chiamati in causa.

Nel merito, il Giudice richiamava, dopo ampia ed articolata disamina della normativa vigente in tema di collocamento a riposo, vigente *ratione temporis*, accoglieva i principi espressi dal TAR Lazio con la sentenza n. 2446/2013 e dunque riteneva che solo con il raggiungimento del 66° anno di età anagrafica e il versamento di 20 anni di contribuzioni pensionistiche poteva avvenire il collocamento a riposo, potendosi prescindere dall'ulteriore prerequisite di un importo pensionistico pari a 1,5 volte il beneficio dell' assegno sociale soltanto in presenza di un'età anagrafica di 70 anni.

Tuttavia la ricorrente, non avendo provato il possesso dell'anzianità contributiva di 20 anni, non poteva accedere al trattamento pensionistico ma nemmeno poteva restare in servizio attivo, dato che i limiti fissati per il collocamento obbligatorio d'ufficio sono rimasti immutati al compimento del 65° anno di età anagrafica.

Il vuoto normativo era colmato, ad avviso del Decidente, dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 444/1990 e n. 282/1991 per le quali il lavoratore può restare in servizio oltre i 65 anni di età al fine di maturare il requisito della contribuzione minima per il diritto a pen-

sione.

In ordine al *periculum in mora*, il decidente riteneva sufficiente l'allegazione del ricorrente relativa al mancato svolgimento della supplenza in ragione del punteggio conseguito e della qualità di riservata a partire dal prossimo mese di Marzo.

Sin d'ora si può anticipare che trattasi di prospettazione che presume probabilisticamente la presenza di danno grave imminente, in quanto la tempistica del procedimento non risulta fissata in maniera perentoria e la decisione di aggiornare le graduatorie non si è ancora tradotta in atto amministrativo generale (DM) da parte dell'amministrazione centrale.

Trattasi cioè di mera una analisi probabilistica che, data la soprannumerarietà nella classe di concorso, non necessariamente potrà tradursi in conferimento di supplenza.

#### **- Quesiti di diritto.**

La decisione del presente reclamo impone, quindi, di risolvere preliminarmente alcune questioni interpretative sulla corretta sussunzione delle sentenze del Giudice delle leggi al caso dedotto in lite nonché, anche, sulla consistenza delle prove concretamente prodotte in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*.

In subordine, bisognerà poi accertare se, in base alla favorevole nor-

mativa vigente a beneficio del personale scolastico che prestava servizio anteriormente al 31/12/1992, la ricorrente non abbia maturato il requisito dell'anzianità contributiva minima di 5 (o in subordine di 15 anni) funzionale all'erogazione della pensione.

Infatti numerose norme concorrono apparentemente nel definire il diritto a pensione e il limite ordinamentale anagrafico, per cui questa difesa svilupperà varie prospettazioni subordinate cui il decidente potrà attingere (gradatamente) per risolvere la questione interpretativa.

Bisognerà inoltre verificare se la sentenza TAR Lazio n. 2446 del 2013, posta a fondamento dell'odierna decisione reclamata, sia stata correttamente interpretata alla luce del DL 101/2013 che invece prevede: "L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile"

Restano, invece, assorbite sia la questione sull'effettività del contraddittorio, che assume un rilievo pregnante alla luce dell'art. 97 della

Costituzione e dei brevi termini nei quali si snoda il processo cautelare, sia la problematica della terzietà della richiesta di rinvio, dato che l'amministrazione invero si può auto-difendere in virtù del rapporto organico senza necessità di spendere l'atto interno di conferimento dell'incarico e la contemporanea investitura del difensore interno (Cass. civ., sez. II 24-04-2010, n. 9842; Cass. civ., sez. I 17-07-2001, n. 9710)

Si sarebbero dovuti, comunque, applicare – ad avviso di questa difesa - per analogia i principi sul legittimo impedimento del difensore previsti dall'art. 115 disp. att. c.p.c, modulato con riferimento alle specialità della parte pubblica, che non può far riferimento ad un' organizzazione flessibile e fungibile come quella dell' avvocato professionale iscritto all'albo, il quale peraltro può anche rinunciare al mandato qualora fosse insostenibile per tempi ristretti o per concomitanti impegni forensi.

Invero in casi simili prevale, per la P.A, l'intuitus personae e la contemporanea presenza di altre cause presso fori diversi (ud. 21/1/2014 Lo Monico Lucia presso Trib. di Catania e Cannizzo Giovanna a Caltagirone) integra la legittimità dell'impedimento del difensore e avrebbe dovuto poter consentire un breve rinvio ad istanza di parte.

Tra l'altro la garanzia del diritto alla difesa, di rilevanza costituzionale

nonché comunitaria (Corte Giustizia Comunità Europee, sez. II 09-11-2006, causa C-344/05P - Rel. L. Bay Larsen - Avv. gen. M. Poiares Maduro - Commissione delle Comunità europee c. J.D.B), quanto all'equità del processo, non è incompatibile con le esigenze del processo cautelare la cui celerità, in presenza di un ulteriore spatium di pochi giorni concesso per breve rinvio, non sarebbe stata vanificata.

Quanto sopra è comunque, in complesso, assorbito dalle questioni del merito cautelando.

In punto di fatto è importante evidenziare che la ricorrente non ha correttamente assolto all'onere della prova in quanto, come vedremo, ha versato contributi per un periodo di servizio almeno pari a 18 anni nel sistema di istruzione (come tale dichiarato in sede di ingresso nelle graduatorie permanenti) comprensivi delle contribuzioni autonome prestate in qualità di collaboratrice coordinata e continuativa presso scuole legalmente riconosciute.

Tali contribuzioni potranno essere attinte mediante il D. Lgs. 42/2006, che prevede disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Al lavoratore e' data infatti facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.

## FATTO E DIRITTO

\*\*\*\*\*

Preliminarmente in via pregiudiziale, si eccepisce la carenza di giurisdizione in relazione a controversia pensionistica, devoluta alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 della Legge 21.7.2000 n. 205.

In ordine al periculum in mora, si eccepisce la carenza di prova circa l'attualità del danno grave; infatti i nuovi conferimenti di incarichi, tramite il canale delle graduatorie ad esaurimento, opereranno solo con la conclusione dell'anno scolastico, nell'agosto 2014.

L'ulteriore allegazione prodotta in sede di udienza, circa l'imminente aggiornamento delle graduatorie, è invece meramente ipotetica ed eventuale, non essendo sorretta da certezza in quanto nessun Decreto Ministeriale è stato ancora emanato.

In ordine alla chiesta disapplicazione dell'atto amministrativo si eccepisce che essa deve avere un rilievo incidentale, ma non può costituire l'oggetto principale del giudizio (**Cass. Sez. U, Ordinanza n. 1373 del 25/01/2006**).

In tal senso quindi sarebbe stato necessario che il ricorrente avesse radicato un diritto soggettivo inciso, in via incidentale, dall'atto amministrativo piuttosto che l'illegittimità del medesimo.

Secondo questa difesa il ricorrente avrebbe, infatti, dovuto chiedere la costituzione di rapporto di lavoro e non la mera modifica della graduatoria.

**1.-**

Nel merito cautelando, si osserva quanto segue.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 282/1991 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età.

Detta sentenza però non afferisce al personale scolastico, il quale è disciplinato dal comma 3 dell'art. 4 del medesimo Dpr che prevede:

"Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonché"



le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di età."

La precedente sentenza n. 444/1990 del Giudice delle leggi invece dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età).

La norma dichiarata incostituzionale riguarda però solo il personale di ruolo, infatti il citato art. 15 testualmente prevedeva che "A decorrere dal 1 ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica avviene il 1 ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età".

Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1 ottobre 1974 che, per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il

numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione e' consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di eta'.

La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio al 1 ottobre 1974, al compimento del 65° anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione.

Al personale, di cui alla presente legge, che verra' collocato a riposo a partire dal 1 ottobre 1973, sara' corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.

Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cessera' dal servizio nel periodo dal 10 settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennita' di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10."

La sussunzione della sentenza opera, dunque, sia con riferimento all'interpretazione letterale (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*) sia in relazione all'interpretazione sistematica.

Infatti il legislatore non si è preoccupato di riferire la norma al personale supplente esplicitamente, anzi all'art. 3 cita espressamente quello di ruolo: "A decorrere dal 1 gennaio 1976 si procederà al riordinamento dei ruoli prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegna nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari. I do-

centi di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica per i quali detta analogia non sia applicabile."

Conseguentemente la decisione non si può applicare all'odierno processo.

### **1.1**

Le graduatorie provinciali ad esaurimento sono delle procedure che si rinnovano ogni biennio, ogni procedura è distinta dall'altra e, a differenza delle vecchie graduatorie permanenti, ogni docente presente nella precedente graduatoria per non essere cancellato definitivamente, qualora ne abbia titolo, deve ripresentare la domanda d'aggiornamento del punteggio o di permanenza in graduatoria.

La ricorrente, in realtà, non ha titolo all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento in quanto non in possesso dei requisiti previsti ai sensi sia dell'art.4 (commi 1 e 2) del D.M.42 del 2009 ( e successivi) sia dell'art. 11 co.7 del predetto DM, in relazione al requisito anagrafico dell'età non superiore ai 65 di età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio.

Detti requisiti sono stati confermati dal successivo DM 44/2011 (art. 8, requisiti generali di ammissione) in seguito prorogato negli effetti

dal DM 572/2013.

Tale normativa non è disapplicabile nei limiti esposti in precedenza, in quanto non si tratta di questione sollevata in via incidentale, ma in via principale (Cass. n. 19659 del 13/09/2006; Cass. n. 1373 del 25/01/2006).

La normativa di rango primario è, ovviamente, concorde con tale prospettiva delle fonti regolamentari preliminarmente esposta.

Ai sensi **dell'art. 509 del dl.vo 297/94** , il personale della scuola ( sia di ruolo che non di ruolo , come recita la disposizione che fa riferimento al personale di cui al presente titolo) cessa dal servizio d'ufficio al compimento del 65° anno d'età e conseguentemente non è possibile stipulare contratti a tempo determinato o indeterminato nei confronti del personale che ha superato il limite d'età per il collocamento a riposo.

I docenti che abbiano compiuto 65 anni d'età non possono infatti accedere alla stipula di contratti (Tar Sicilia sez. di Catania sent. 846/2005, Cons.di Stato sez.VI sent.204/1993, Tar Bologna sez.II Sent.101/1996, Cons.Stato VI n.2774/2000).

Ciò è stato ribadito anche da giurisprudenza di merito ( Trib.di Forlì sez.Lavoro -ord. 13/02/2008) che, nel decidere la questione relativa al momento in cui matura il 65°anno d'età ai fini dell'inclusione nelle

graduatorie d'istituto utili per la stipula di contratti a tempo determinato, conferma che " è indubitabile che il collocamento a riposo d'ufficio per limiti d'età si consegue al compimento del 65° anno d'età (appunto il giorno del 65° compleanno), così come previsto dal dlgs 297 del 16 aprile 1994. "

## **2. sulla legge 214/2011**

Data la complessità della materia numerose norme concorrono apparentemente nel definire il diritto a pensione, *il giudice applicherà quella speciale per dirimere la controversia oppure, in mancanza, quella che dal punto di vista teleologico o sistematico si addice alla fattispecie.*

La controversia impone, in ogni caso, innanzi tutto l'interpretazione dell'art. 24 della legge 214/2011 al fine di verificare quale sia l'età per il collocamento a riposo e quale invece sia quella per poter vantare un diritto all'occupazione attiva.

Tale norma, che si riporta integralmente, prevede:

« 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le

categorie piu' deboli;

b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.

3. **Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011** i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che **a decorrere dal**

**1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento** indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui



all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;

d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.

**7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.**

Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a

carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è soppresso.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di

mesi.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica";

b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di età" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di età e di anzianità contributiva";

c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono

aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di

entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'

effettuata con la predetta procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:

- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";

- al comma 4, la parola "2013" è sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";

- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma

"6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

- a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

- b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."

- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".

Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le

disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per



prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.

Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 e' riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, e' soppresso. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo.

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da

esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni

caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. »

Se si applicasse la norma in esame, dunque, per maturare il diritto a pensione a partire dall' 1/1/2012 occorrerebbe possedere il requisito di incapacienza reddituale (cioè l'importo della pensione deve risultare essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale; nel caso in esame il primo accredito versato nella gestione statale ex Inpdap è fissato al 2001/2002 mentre in precedenza vi sono anche contribuzioni come lavoratore autonomo).

**La ricorrente, invece, ha acquisito il requisito al 31/12/2011,**

agganciato soltanto al conseguimento della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (per le donne= **anni 61 + 5 anni di servizio**). Dunque non può più lavorare, a prescindere dal minimo pensionabile. In sostanza, per la pensione occorre possedere il servizio minimo di 5 anni (l.335/95 art. 1 c.20).

**2.1- sulla legge 335/1995**

In ogni caso la **L. 335/95**, pur prevedendo il minimo di 1,2 volte l'assegno sociale, all'art.1 comma 20 precisa che si prescinde dal requisito con 40 anni di servizio ovvero al compimento del 65° anno di età. Dal combinato disposto di detta norma con **l'art. 2 comma 21 L. 335/95**, ove si stabilisce che le donne vanno in pensione a 61 anni (fino al 31/12/2011) secondo "le regole per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età", si evince che le donne sono esentate dal raggiungimento di quell'importo minimo per avere diritto a pensione (limiti di età=65 anni nel previgente ordinamento).

La ricorrente versa in questa casistica; ella ha maturato il requisito al 31/12/2011, per cui doveva essere collocata a riposo già dal 65° anno in virtù della L.214/2011 art.24 comma 3 e in base al DL 101/2013 di interpretazione autentica della medesima.

### ***3. prospettazione subordinata – legge 503/1992***

In subordine laddove non si ritenesse fondata la superiore prospettazione, da cui non si recede, soccorre un' interpretazione estensiva

del tessuto normativo di riferimento da cui scaturisce il conseguimento del diritto a pensione con 15 anni di servizio.

In ordine al periodo di contribuzione minima richiesto per la maturazione del diritto a pensione, a norma dell'art. 2 comma 3 lett. C del D. Lgs. 503/1992 (*tempus regit actum*), si evidenzia che colui il quale è in possesso di una qualsiasi anzianità contributiva al 31/12/1992 consegue il diritto al trattamento di quiescenza con un minimo ridotto sino a 15 anni di contribuzione.

Nel caso in esame, la prof.ssa Cannizzo rientra nella previsione normativa del citato D. Lgs. 503/1992 in quanto ha iniziato la sua attività lavorativa sin dall'a.s.75/76 (vedi servizio dichiarato nelle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti). Pertanto, i servizi complessivamente prestati sino al 30/06/2013 ammontano almeno a 17 anni, 10 mesi e 19 giorni (oltre l'eventuale contribuzione autonoma non documentata agli atti in possesso del reclamante) e quindi la prof. ssa Cannizzo raggiunge il diritto a pensione mediante l'istituto della totalizzazione di cui al D. Lgs. 42/2006 al fine di valorizzare anche i periodi prestati presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'I.N.P.S. nonché presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 corrispondente ai periodi di lavoro

prestati in qualità di collaboratrice coordinata e continuativa presso scuole legalmente riconosciute.

### **3.1 in ulteriore subordine**

Soppravvive una prospettazione ulteriormente subordinata.

Nell'ipotesi in cui si applicasse il comma 7 della citata riforma Monti, diventa scriminante stabilire l'inizio dei versamenti contributivi ai fini dell'applicazione del regime sopra delineato dalla L.214/2011 art.24 comma 7, ossia capire se la ricorrente ha iniziato a lavorare prima o dopo la data del 1/1/1996 versando contributi presso la gestione ex Inpdap per conto dello Stato.

L'onere della prova grava tutto sul ricorrente, che deve dimostrare di non aver conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia e quindi:

- di non essere in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni;
- che l'importo della pensione (eventualmente conseguita per altri lavori diversi dalla docenza) risulti essere inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'onere della prova per il ricorrente è stringente e tassativo e non può essere sostituito da ragionamenti presuntivi.

Per le donne in ogni caso la normativa prevede di poter innalzare il limite dei 61 anni di età sino a 65 anni di età. La questione, dunque, sarebbe assorbita dalla prospettazione di puro diritto.

#### **4.- inderogabilità dei limiti ordinamentali**

Comunque, **il comma 4** dell'art.24 del DL 201/2011 (conv. L.214/2011 riforma monti), prevede che vengono fatti salvi i limiti ordinamentali.

Non si può cioè arrivare in ogni caso a 70 anni di servizio.

Difatti tale comma prevede:

"4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa e' incentivato, **fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenen-**

**za**, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità'."

Essendo nata il 4/2/1947 la ricorrente ha 67 anni di età, per cui non si pone il problema - risolto dal legislatore in via di interpretazione autentica - sull'individuazione dei soggetti beneficiari a cui si potrebbero applicare i coefficienti di innalzamento sino a 66 anni di età del diritto a pensione.

Si evidenzia, comunque, che anche il **DL 101/2013** (art. 2) fa salvi i limiti ordinamentali, che sono inderogabili.

## **5. conclusioni**

In conclusione, non possono applicarsi le decisioni della Corte Costituzionale rintracciate dal decidente di prime cure perché non riguardano norme applicabili alla fattispecie materiale.



Inoltre l'abrogazione della disciplina del 1955 (l. 160/1955) comporta l'applicazione dell'art. 509 del dl.vo 297/94 che è ius speciale e prevale rispetto alla disciplina generale.

Laddove si ritenesse applicabile la riforma recata dalla legge 214/2011 anche al comparto scuola, bisognerà verificare il regime intertemporale di maturazione del diritto a pensione onde simmetricamente escludere la possibilità di lavorare.

Sia la legge 335/95 che il comma 4 dell'art.24 del DL 201/2011 escludono che abbia un qualche rilievo la problematica reddituale, di contro venendo in rilievo solo il limite ordinamentale posto a 65 anni.

Nel senso dell'inderogabilità dei limiti ordinamentali, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, si pone pure la decisione del TAR Lazio n. 2446 del 2013, posta a fondamento dell'ordinanza impugnata.

Invece il raggiungimento dell'età anagrafica di 70 anni fa scattare solo il diritto alla percezione dei ratei pensionistici in presenza di modesti periodi di servizio, fermo restando il limite ordinamentale di 65 anni di età o il successivo innalzamento a 66 anni per i nuovi assunti.

Il legislatore (art. 24, comma 7, DL 201/2011) si esprime infatti nel senso che: "Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione [x] .... **Si prescinde dal predetto requisito**

**di importo minimo** se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni"

Ciò non autorizza l'interpretazione di controparte per la quale si potrà lavorare sino a 70 anni, dovendosi solo concludere che tra il limite ordinamentale di 65 anni ed i 70 anni di età, in presenza di contribuzioni previdenziali minimali, sarà erogato solo l'assegno sociale.

Ratio della norma è di garantire l'equilibrio delle casse pensionistiche in presenza di modesti periodi di servizio e contribuzioni minimali. In tal caso infatti si percepirà l'assegno sociale sino a 70 anni.

Sia l'interpretazione sistematica che quella teleologica legittimano, dunque, l'operato dell'amministrazione.

## 6.-

Diversamente opinando si finirebbe per avallare un regime speciale per i precari che non è esteso ai lavoratori di ruolo, non espressamente previsto da alcuna norma.

La disparità di trattamento consisterebbe nell'impossibilità per il lavoratore di ruolo di lavorare sino a 70 anni senza le cadute di reddito dovute a pensione, mentre il precario potrebbe continuare l'attività didattica.

## 7. - SULLE SPESE DI GIUDIZIO

La legge n. 183/2011 ha modificato l' art. **152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile** prevedendo che: "Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"

Nel caso in specie, relativo ad una causa di valore indeterminabile, il calcolo va così effettuato in relazione al principio tempus regit actum, secondo il principio recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. lavoro, sentenza 05.11.2012 n° 18920; Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 24.10.2012 n° 18207; Cassazione civile, SS.UU., sentenza 12.10.2012 n° 17405):

ONORARI giudiziali al minimo previsto (DM 8/4/2004)

Studio controversia € 210

Redazione memoria di costituzione € 170

Per la prima udienza	€ 45
Deposito comparsa costituzione	€ 100
Deposito eventuale note conclusionali	€ 100
Per la eventuale seconda udienza	€ 45
Discussione pubblica	€ 215
TOT	Euro 885

Riduzione 20% degli onorari prevista per legge  
per il funzionario delegato: - euro 187

Maggiorazione 20% per la difesa contro più parti: euro 187

Diritti al minimo previsto (DM 8/4/2004)	
Posizione ed archivio	€ 77
disamina	€ 19
redazione difesa	€77
Per la costituzione	€19
Esame ricorso primo grado di controparte	€39
Per gli scritti difensivi di parte resistente	€77
Per la formazione del fascicolo e dell'indice	€19
Per la corrispondenza	€77
Per l'esame della relata di notifica	€12
Per il deposito in cancelleria	€12
Per l'esame degli event. scritti conclusionali	€77
Per la nota spese	€77
Esame decisione	€19
TOT	€ 601

Rimborso spese al 12,5%  
su diritti ed onorari (euro 1486)

euro 185

---

**E così in complesso sono dovuti euro 1671**

salvo integrazioni o rettifiche da apportare in separata nota spese in corso di causa per le attività aggiuntive prestate.

**7.1 nuovo regolamento sui compensi (DM 140/2012)**

Col decreto ministeriale del **20 luglio 2012 n. 140**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo, il Ministro della Giustizia ha approvato la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate.

Per giurisprudenza consolidata, nel caso di successione di tariffe, si deve attribuire rilievo al momento della prestazione.

Le vecchie tariffe pur formalmente abrogate, sono applicabili dopo il termine del periodo transitorio limitatamente ai diritti per le prestazioni rese prima della loro abrogazione, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione per il quale "il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, **deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita**" (Cass. 8160/2001). Quanto sopra in base all'assorbente argomentazione che "gli onorari di avvocato, in

considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale" (Cass. 1010/1996; Id. 6275/ 1988).

I compensi per le prestazioni professionali sono così determinati secondo il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27:

Tabella A - Avvocati

TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

***Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile***

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%

**Scaglione di riferimento:** valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva (costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni,

l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente):

valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: -----

Fase decisoria ( redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo): valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Pertanto il compenso che sarebbe dovuto al professionista per la presente causa è pari a

Studio: euro 1200 (valore medio scaglione riferimento)

Fase introduttiva: euro 600 (valore medio scaglione riferimento)

Fase decisoria: euro 1500 (valore medio scaglione riferimento)

Totale euro 3300.

Riduzione 20% degli onorari, prevista per legge per la Pubblica amministrazione patrocinata dal funzionario delegato: - euro 660

<b>Totale dovuto dal soccombente alla P.A. ai sensi della legge 183/2011: euro 2.640</b>
--

## 7.2

Nel caso mancata applicazione della normativa prima accennata è in ogni caso dovuta la liquidazione delle spese vive sostenute dal mini-

stero resistente, aderendo alle posizioni della giurisprudenza di legittimità in merito alla fattispecie della difesa non assunta direttamente dall'Avvocatura di Stato.

Ciò costituisce ius receptum da parte del Tribunale di Catania (vedi da ultimo Ordinanza collegiale n° 6931/2008) e da parte della giurisprudenza di legittimità.

Non si tratta, cioè, di richiedere la liquidazione delle competenze per il patrocinio tecnico, ciò che in effetti compete all'Avvocatura di Stato, ma soltanto di liquidare le spese vive sostenute per il patrocinio delegato dalla difesa erariale. Cosa che appare veramente utile, a fronte del numero di cause eccessivo bagatellari che evocano i ministeri dinanzi al Giudice del lavoro.

Infatti: "Qualora l'amministrazione dello stato sia rappresentata in giudizio da un proprio funzionario, l'obbligo del rimborso delle spese processuali a carico della controparte soccombente resta circoscritto alle spese vive." (Cass. n. 398 del 19/01/1987)

Neppure è di impedimento che, eventualmente, si verta in fase cautelare (Cass. 2021 del 28/4/1989; e 2631/1989)

Difficile, in concreto, però quantificare le spese materiali sopportate (energia elettrica, carta, riscaldamento, tempo lavoro sottratto ad altre attività amministrative, documentazione scientifica etc.) in base ad un giudizio di causalità adeguata ex post, nonostante soltanto lo ius postulandi dell'Avvocatura assurga al ruolo di difesa tecnica.

A tal fine, allo scopo precipuo di ottenere una pronuncia equitativa, si indicano quali spese vive (anche per analogia legis alle previsioni del Decreto Min. Giustizia 8/4/2004, che prevede un rimborso forfetario per le spese generali in ragione del 12.50 per cento sull'importo degli onorari attribuibili al libero professionista) quelle che saranno li-



quidate a forfait dall'odierno decidente.

Si indica a tal fine la somma di euro 500 liquidata in altri processi in casi analoghi.

Ed invero in questo caso non si tratta di applicare le norme che regolano diritti ed onorari che spetterebbero alla difesa tecnica dell'Avvocatura, ma solo di introdurre, riconoscendo il rinvio recettizio in seno alle norme sulla soccombenza, un criterio di rimborso delle spese generali o sulla base di un'interpretazione analogica oppure in chiave di equità.

Del resto lo stesso mancato deposito della nota spese non preclude al Tribunale il potere/dovere di liquidare comunque le spese processuali, che potrà così provvedervi in via equitativa. (Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza 23 Gennaio 2007, n. 1392)

L'argomento è ancor più da meditare se si considera che all'avvocato che si sia difeso personalmente sono riconosciuti non solo le spese ma anche gli onorari, in quanto la facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore (Cass., sez. II, 30 gennaio 2008, n. 2193), come analogamente deve accadere nel caso in cui la Pubblica Amministrazione si sia difesa personalmente – in virtù del rapporto di servizio che attribuisce il munus al dipendente - e non tramite il patrocinio dell'Avvocatura di Stato; in questi casi la persona giuridica si serve di organi interni per una difesa comunque adeguata, assimilabile a quella del difensore che si auto rappresenta.

Tutto ciò premesso, con riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni o difese, vengono rassegnate le seguenti

\*\*\*\*\*

Per i suesposti motivi,

SI CHIEDE

Che codesto Ecc.mo Tribunale del Lavoro, in composizione collegiale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia:

1. revocare l'ordinanza reclamata individuata in epigrafe, accogliendo il presente reclamo e consequenzialmente rigettando le domande di controparte in toto;
2. per l'effetto dichiarare gli atti amministrativi censurati validi ed efficaci nonchè dichiarare il MIUR non tenuto ad alcuna prestazione di "facere" o di altro genere;
3. liquidare le spese per la doppia fase del rito cautelare, considerato che il ricorso non appariva ab imis sorretto da fumus boni iuris, oltre al contributo unificato prenotato a debito dello Stato;

Spese vive ed onorari procuratori come sopra dettagliato, nella misura di legge (80% dell'onorario dell'avvocato) prevista per l'amministrazione e in via residuale ed equitativa (cass. 1392/2007) per i funzionari delegati, per l'attività difensiva esercitata.

Si indica come riferimento per l'esercizio dell'equità del giudice, nel definire l'eventuale compenso dei funzionari delegati, la somma residua del 20% dell'onorario dell'avvocato.

Si evidenzia inoltre la complessità e la trasversalità delle questioni.

**Ai fini dell'onere di cui all'art. 14 del T.U. sulle spese di giustizia (ex dpr 115/2002) relativo al versamento del contribu-**

to unificato, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che il relativo contributo unificato di euro 127,5 per il presente reclamo cautelare è prenotato a debito ai sensi degli articoli 11, 158 e 3 del DPR 115/2002 in quanto la parte reclamante è un organo periferico di un'amministrazione statale, come tale automaticamente ammesso al beneficio.

1. Ordinanza reclamata in triplice copia
2. Procura alle liti
3. quadro servizi
4. richiesta rinvio
5. domande di aggiornamento graduatorie
6. altra udienza del 21/1/2014 (legittimo impedimento)

Salvis iuribus.

Catania, lì 10/02/2014

Il funzionario delegato  
- dr Francesco Pignataro

Il funzionario delegato estensore  
- Claudio Marchese

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 FEB. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Pasquale Papi

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone;

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 435 C.P.C.;

DESIGNA Giudice relatore il

*Dr. A. Gasparini*

FISSA l'udienza di discussione, alla quale le parti sono te-

nute a comparire personalmente per il giorno *27-3-2014 h. 12,00*

DISPONE che il ricorso, unitamente al presente decreto, sia

notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni

dalla data di comunicazione del deposito di questo decreto.

Caltagirone

*13 FEB. 2014*

*FRANZESCO GIUDIZIARI*  
*Pasquale Papi*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Ruolo Generale N.

1217/2013



Iscritto il : 08/08/2013

Contributo Unificato: 225,00

Ruolo Sezionale N. 00001246

## Tribunale Ordinario di Caltagirone

Sezione : 01 Giudice : CARDILLO MARIA IVANA

**Ruolo :** CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG

**Materia :** Procedimenti cautelari ante causam

### OGGETTO

art. 700 per altre ragioni

**COPIA**

Attori/Ricorrenti/Appellanti :

**CANNIZZO GIOVANNA**

Avv. GUBERNALE ANTONELLA

PRESSO CANCELLERIA LAVORO TRIBUNALE - 95041 CALTAGIRONE (CT)

Avv. GUBERNALE FRANCESCO

PRESSO CANCELLERIA LAVORO TRIBUNALE - 95041 CALTAGIRONE (CT)

Resistenti/Ingianti/Appellati :

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Avv.

**AMBITO TERRITORIALE (UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA) PER LA PROVINCIA DI CATI**

Avv.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**

Avv.



Udienze :	Prima discussione : 24/09/2013

ALLEGATI ☐



0870110095000012172013

Opposizione al Decreto Ingiuntivo: Num. RG ricorso

Num. DI

Data DI

ve

14/11/14



**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE**



Il Giudice del lavoro, dott. ssa Maria Ivana Cardillo;

letti gli atti del procedimento d'urgenza iscritto al n. 1217/2013 R.G., parti Cannizzo Giovanna (avv. ti Gubernale Antonella e Gubernale Francesco) contro M.I.U.R. (contumace) e nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria ad esaurimento Ambito territoriale Provincia di Catania classe di concorso A019 versata in atti (contumaci);

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 gennaio 2014;

rilevato che con ricorso depositato l'08.08.2013 la ricorrente deduceva di essere abilitata a svolgere l'attività di insegnamento delle discipline giuridiche-economiche presso le scuole di secondo grado classe di concorso A019 e di essere iscritta nelle recente graduatoria della Provincia di Catania classe di concorso A019 fascia 3 per gli anni scolastici 2011/2012 come riservista in dodicesima posizione con punteggio 233;

rilevato che essa ricorrente, premettendo di aver chiesto al Ministero convenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno d'età per maturare i restanti contributi necessari per conseguire il diritto alla pensione pur non avendo ancora raggiunto l'età pensionabile di 65 anni in data 23.12.2011, deduceva l'illegittimità della successiva esclusione del proprio nominativo dalla predetta graduatoria aggiornata in data 05.08.2013, sulla base di quanto previsto dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;

rilevato che il M.I.U.R. non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica non potendosi ritenere che assuma alcuna rilevanza, in senso contrario a quanto testé detto, la anomala richiesta di "attendere la costituzione" del Ministero pervenuta con "foglio volante" tramite fax, in data 20.01.2014, presso la cancelleria di questo giudice in quanto

Donna Maria Ivana Cardillo  
Giudice  
Firma



proveniente da un soggetto non costituito in giudizio e non comparso, né personalmente né a mezzo di un difensore o funzionario designato, all'udienza stessa; ritenuto, altresì, che non si costituivano in giudizio nemmeno gli altri soggetti nei cui confronti veniva disposta correttamente l'integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c.; ritenuto che, pertanto, vada, innanzitutto, dichiarata la contumacia del Ministero convenuto in giudizio e dei predetti docenti;

ritenuto che la concessione dell'invocata tutela d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., presuppone l'esistenza sia del *fumus boni iuris*, inteso quale probabile fondatezza del diritto fatto valere sia del *periculum in mora*, nel senso di fondato timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile;

ritenuto che nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, sussiste il *fumus boni iuris* alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase;

ritenuto che il limite massimo di età per il collocamento a riposo era stato unificato, sia per il personale di ruolo che per quello non di ruolo, in sessantacinque anni con l'espressa abrogazione, ad opera del D.lgs. n. 212/2010, della legge n. 160/1955 (il cui art. 24 faceva riferimento ai settanta anni e su cui si fondava l'orientamento giurisprudenziale contrario richiamato da parte ricorrente - v. Corte Cost. n. 116/1988 e CdS n. 764/2011);

ritenuto che assume rilievo, al fine di decidere la controversia in esame, l'interpretazione del 3° comma dell'art. 24 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in L. 22.12.2011 n. 214, il quale stabilisce che *"Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 ... le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata*

9° GIUDICE  
Dott.ssa Ivana Cardillo

e di anzianità sono sostituite dalle seguenti pensioni: a) pensione di vecchiaia b) pensione anticipata";




ritenuto che, pertanto, in virtù di tale disposizione, per il personale che, alla data del 31 dicembre 2011, abbia maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, vigenti prima del D.L. n. 201 del 2011 (sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per la somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd "quota"), continuino a valere le condizioni, legittimanti al trattamento, precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti "che a decorrere dal 1.1.2012 maturano i requisiti per il pensionamento";

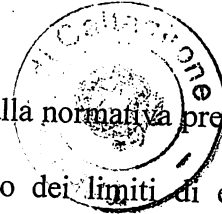
ritenuto che tale interpretazione è confermata, altresì, dall'art. 2, comma 4 del recente DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni secondo cui: "4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24";

ritenuto che, nel caso di specie, la ricorrente alla data del 31.12.2011 non aveva compiuto i 65 anni nè aveva cumulato a tale data più di 40 anni di contribuzione (come risulta dall'allegato n. 8 della produzione di parte ricorrente) e che, pertanto, non può ritenersi applicabile, nei suoi confronti, la pregressa normativa;

ritenuto che tale condizione in ordine al requisito contributivo non poteva dare luogo, in applicazione della previgente normativa, nemmeno ad una ipotesi di trattenimento in servizio qual è quella contemplata dall'art. 16 del Dlgs 1992, n. 503 rubricato



  
"Prosecuzione del rapporto di lavoro", che prevede "la facoltà di richiedere la permanenza in servizio, per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti", non essendo la ricorrente, di età inferiore ai 65 anni, in possesso del requisito contributivo superiore a 40 anni e rispetto alla quale sarebbe spettato all'amministrazione valutare le richieste di trattenimento in base alle proprie esigenze ex art. 72, comma 11°, della legge n. 133 del 2008 (cfr. pronuncia del Trib. Santa Maria Capua Vetere 13 luglio 2012 e sentenza T.A.R. Lazio n. 2446/2013);  
ritenuto che nel caso di specie, pertanto, pur in mancanza di un provvedimento negativo esplicito da parte del M.I.U.R. sull'istanza di trattenimento in servizio presentata dalla ricorrente, esplicativo delle ragioni in presenza delle quali l'amministrazione non intendeva accogliere la richiesta suddetta, deve ritenersi che l'amministrazione convenuta abbia inteso collocare a riposo la ricorrente sulla base del ritenuto raggiungimento dei limiti massimi previsti dalla legge, conformemente a quanto espressamente previsto, del resto, nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 4295 del 30 gennaio 2012 (trasmessa dal Miur agli U.S.R. con nota prot. n. 3309 del 24 febbraio 2012), con la quale è stata data risposta ad un quesito del Ministero dell'Interno relativamente all'applicazione dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui l'amministrazione deve collocare a riposo al compimento dei 65 di anni di età (salvo il trattenimento in servizio) i dipendenti che nel 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota;  
ritenuto che, alla luce dei principi espressi nella recente sentenza T.A.R. Lazio n. 2446/2013, condivisi da questo giudice (e ai quali, pertanto, ci si richiama) sull'interpretazione (davvero non facile) della norma in oggetto, art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il cui comma 6, lett. c) ha elevato da 65 a 66 anni l'età richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la ricorrente avrebbe diritto a rimanere in servizio fino al

  
raggiungimento dell'età di 66 anni, essendo collegato, in base alla normativa previgente, il collocamento coatto a riposo, innanzitutto, al raggiungimento dei limiti di età e non avendo, la Cannizzo, raggiunto ancora l'età di 65 anni alla data del 31.12.2011;  
rilevato che, come correttamente dedotto da parte ricorrente, la sussistenza del requisito del raggiungimento dell'età anagrafica di 66 anni non è sufficiente per consentire che maturi il relativo diritto alla pensione in quanto il comma 7 del suddetto articolo prevede, ulteriormente, la necessità di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni nonchè, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, un importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale prescindendosi dal predetto requisito di importo minimo solo se si è in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni e ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di 5 anni;  
ritenuto che nel caso di specie la ricorrente, pur avendo già compiuto l'età di 66 anni alla data dell'aggiornamento annuale della graduatoria per cui è causa (05.08.2013) dal quale la ricorrente lamenta l'esclusione (e, quindi, alla data del deposito del ricorso) non aveva ancora maturato il requisito ulteriore dell'anzianità contributiva di 20 anni (come risulta dall'allegato n. 8 del fascicolo di parte ricorrente);  
ritenuto che la nuova disciplina sopra citata riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento mentre non ha modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell'art. 24) e che il suddetto regime rimane, pertanto, vincolante per tutti i dipendenti con riferimento ai limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età in base all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato);

  
Il GIUDICE  
Dott.ssa Ivana Cardillo



ritenuto, quindi, che, conformemente a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 444/1990 e n. 282/1991 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età-, in caso di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (cfr. Corte Costituzionale citata secondo cui: "*Il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere (...) valenza generale*");

ritenuto che, quanto al *periculum*, si ravvisa, nel caso di specie, l'esistenza del requisito del *periculum in mora* sussistendo un pregiudizio imminente ed irreparabile per quanto di seguito specificato;

ritenuto, in particolare, che l'esame circa la sussistenza di tale requisito deve fondarsi esclusivamente sulle circostanze indicate dal ricorrente nel ricorso introduttivo, non essendo consentito al giudice introdurre fatti ulteriori atteso che non è possibile configurare quale danno *in re ipsa* il pregiudizio in esame;

Dott. ss.

GIUDICE

Avv. Ivana Cardillo

ritenuto che il pericolo della vanificazione della tutela delle proprie ragioni, nelle more del giudizio ordinario, presuppone la prospettazione nel contesto del ricorso di specifici elementi di fatto, attinenti alla personale situazione sociale, economica e professionale del lavoratore, tali da comprovare l'attualità e la gravità del danno e dunque l'indifferibilità della tutela e che, ove si prescindesse dalla puntuale allegazione da parte del ricorrente di circostanze concrete tali da determinare (e rendere apprezzabile) il "*periculum in mora*", il pregiudizio imminente ed irreparabile che minaccia il diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria sarebbe ravvisabile tutte le volte che lo stesso abbia subito ovvero lamenti di avere subito un torto, trasformandosi, da requisito autonomo, specificatamente previsto dalla legge per accedere alla tutela d'urgenza, in un presupposto sfumato, da non sottoporre ad indagine mirata, in quanto riscontrabile "*in re ipsa*";

ritenuto che, al contrario, la residualità (ossia l'attingibilità in ogni caso in cui non si possa ricorrere agli strumenti cautelari specificamente disciplinati) e l'incisività (derivante soprattutto dall'atipicità) dei provvedimenti d'urgenza ottenibili ex art. 700 c.p.c. comportano l'assoluta necessità della contestuale sussistenza (che deve formare oggetto di rigoroso accertamento giudiziale) dei requisiti del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*" e che quest'ultimo, in particolare, deve essere analiticamente dedotto attraverso l'allegazione di fatti concreti, onde consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa ed al giudice la valutazione accurata, pur nei limiti di una cognizione sommaria, di tutti gli aspetti della vicenda sottoposta al suo esame;

ritenuto che nel caso di specie, esaminato sommariamente, sussiste il presupposto del *periculum in mora* richiesto per l'invocata tutela in via d'urgenza, in quanto, alla luce della ricostruzione normativa sopra effettuata, il mancato svolgimento della supplenza, del conseguimento di punteggio e della successiva conclusione di contratti, programmata a partire dal prossimo mese di Marzo (secondo quanto dedotto dalla ricorrente nell'udienza

7<sup>o</sup> GIUDICE  
Dott.ssa ...ana Ivana Cardillo

del 21.01.2014) priverebbe quest'ultima della maturazione di un ~~titolo~~ periodo contributivo e del diritto al conseguimento di incarichi di ~~insegnamento~~, diritto costituzionalmente garantito che afferisce ad una sfera non patrimoniale dell'individuo, come tale risarcibile in questa sede secondo il costante orientamento giurisprudenziale; ritenuto, altresì, che il suddetto pregiudizio è reso ancora più evidente dalla considerazione dell'età (non più giovanissima) della ricorrente (avente, ad oggi, quasi 67 anni), peraltro affetta da handicap, come si deduce dalla sua qualità di riservista evincibile in atti; ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto e, per l'effetto, va condannata l'amministrazione convenuta ad inserire il nominativo della ricorrente nell'ultimo aggiornamento della graduatoria ad esaurimento, Ambito territoriale Provincia di Catania, classe di concorso A019 effettuato in data 05.08.2013; ritenuto che, in considerazione della contumacia dei convenuti e della complessità della questione, le spese vadano dichiarate irripetibili;

P.Q.M.

Dichiara la contumacia dei convenuti;

accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'amministrazione resistente di inserire la ricorrente nell'ultimo aggiornamento della graduatoria indicata in motivazione;  
dichiara irripetibili le spese di lite.


Così deciso in Caltagirone il 23.01.2014.

IL FUNZIONARIO  
Pizzuto Pp

IL GIUDICE  
Dott.ssa Maria Ivana Cardillo

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 GEN. 2014



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE  
Repubblica Italiana – In nome della legge

COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' prima copia rilasciata in forma esecutiva a richiesta di \_\_\_\_\_

AW - F. Gubmehl

Caltagirone 24 GEN. 2014 Il Funz. Giud. f.to Pasquale Pepi

E' copia autentica per la notifica rilasciata a richiesta di \_\_\_\_\_

AW - F. Gubmehl

Caltagirone 24 GEN. 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Pasquale Pepi



SV BEN 5014





## SUCCESSIVAMENTE

### RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2014, il giorno 06 del mese di febbraio in Caltagirone . Richiesto dagli avv.ti Francesco Gubernale ed Antonella Gubernale e dalla ricorrente Prof.ssa Giovanna Cannizzo, Io sottoscritto Aiutante U.N.E.P. dell'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Caltagirone, ho notificato e dato copia della suesesa ordinanza al Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Sig. Ministro pro-tempore ed all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, precisamente:

- 1) Per il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Sig. Ministro pro-tempore, in Roma V.le Trastevere n° 76/A ed ivi facendone consegna di una copia a mezzo servizio postale

A mezzo raccomandata A.R. Ufficio Postale

Caltagirone, addì 06 FEB. 2014

ai sensi di legge.

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Biondo Giuseppe

